

Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.

Art. 16

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 17

Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK

ADENAUER

PINEAU

Antonio SEGNI

BECH

J. LUNS

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

HALLSTEIN

M. FAURE

Gaetano MARTINO

Lambert SCHAUS

J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

ALLEGATO A PREVISTO DALL'ART. 1 DELLA CONVENZIONE

Percentuali	1° anno 10 %	2° anno 12,5 %	3° anno 16,5 %	4° anno 22,5 %	5° anno 38,5 %	Totale 100 %
Paesi	IN MILIONI DI UNITÀ DI CONTO U. E. P.					
Belgio.	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70
Germania ..	20	25	33	45	77	200
Francia	20	25	33	45	77	200
Italia	4	5	6,60	9	15,40	40
Lussemburgo	0,125	0,15625	0,20625	0,28125	0,48125	1,25
Paesi Bassi..	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70

ALLEGATO B PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE

Percentuali	1° anno 10 %	2° anno 12,5 %	3° anno 16,5 %	4° anno 22,5 %	5° anno 38,5 %	Totale 100 %
Paesi o territori d'oltremare di	IN MILIONI DI UNITÀ DI CONTO U. E. P.					
Belgio.	3	3,75	4,95	6,75	11,55	30
Francia	51,125	63,906	84,356	115,031	196,832	511,25
Italia	0,5	0,625	0,825	1,125	1,925	5
Paesi Bassi. .	3,5	4,375	5,775	7,875	13,475	35

Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane

(Ex 08,01 della Nomenclatura di Bruxelles)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'art. 23, paragrafo 1-b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90% dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato.

2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente è pari allo 80 % del quantitativo suindicato.

3. I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50% della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall'altra.

Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90 % delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal pa-

ragrafo 1 e all'80% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2.

4. Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente è pari al 75% delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potrà essere superiore al 75 % delle importazioni dell'anno precedente.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente.

5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, è di 290.000 tonnellate.

6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilità di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati mem-